



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **18,00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	BERGOGLIO Gianfranco	SI	
2	TORRIANO Marco	SI	
3	BACHIS Aldo		SI
4	COSTANZO Enrico	SI	
5	GABBAN Vander	SI	
6	SILANO Carlo	SI	
7	RANDAZZO Pietro	SI	
8	DEAMBROGIO Franca	SI	
9	RASCA Daniela	SI	
10	CARTURAN Luigi	SI	
11	BARALE Giuseppe		SI
12	GRIGNOLIO Stefano		SI
13	COPPA Mauro		SI

Con l'intervento e l'opera del sig. ZURLO dott. Alberto - **SEGRETARIO COMUNALE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BERGOGLIO Gianfranco, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164 recante "Attuazione della Direttiva 98/30/CE, norme comuni per il mercato interno del Gas naturale", più volte modificato ed integrato, è stato disciplinato il settore speciale del servizio di distribuzione del Gas;
- con l'art. 46 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n° 159, convertito con Legge 222/2007 è stato disposto che le gare per l'affidamento del servizio debbano avvenire per ambiti territoriali minimi, da costituirsi con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata;
- in particolare l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che: "L'attività di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico che deve essere affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni e gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;
- con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 sono stati determinati 177 Ambiti Territoriali Minimi per il territorio nazionale;
- con successivo Decreto Ministeriale del 18.10.2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascuno di detti A.T.E.M.;
- per la Provincia di Alessandria sono stati individuati 4 A.T.E.M. tra cui l'ambito territoriale minimo denominato Alessandria - 1 - Nord che raggruppa il territorio di 55 comuni;
- con Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012: "Regolamento per criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11.02.2012, sono stati previsti tempi e modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara medesima;

Rilevato che:

- l'Ambito Alessandria 1 - Nord è incluso nell'elenco degli Ambiti nei quali la Provincia competente è tenuta a convocare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del citato D.M. 226/2011 e, pertanto entro l'11/08/2012, gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito per gli adempimenti previsti al comma 1 del D.M. 226/2011 e precisamente per l'individuazione del ruolo di Stazione appaltante;
- la Provincia di Alessandria ha proceduto alla convocazione dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale minimo Alessandria 1 - Nord in data 06/07/2012 per l'avvio formale delle procedure inerenti l'affidamento a regime del servizio della distribuzione del gas naturale per tutti i Comuni compresi nel suddetto Ambito;
- tale funzione di stazione appaltante può essere svolta data la complessità e la durata del procedimento dal Comune con maggior numero di abitanti;
- considerato che nella riunione del 06/07/2012, convocata dalla Provincia di Alessandria, il Comune di Casale Monferrato ha fornito la propria disponibilità ad esercitare il ruolo di Stazione appaltante;

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 23 febbraio 2013 questo Comune ha individuato il Comune di Casale Monferrato a svolgere la funzione di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Alessandria 1 - Nord, ai sensi del D.M. 12/11/2011, n. 226;

Dato atto che i rapporti tra i Comuni e la Stazione Appaltante, per tutti gli aspetti del procedimento di gara, per la successiva gestione del contratto di servizio e per tutti gli oneri conseguenti, sono regolati ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/00 e s.m.i., da una specifica convenzione, come da schema in Allegato A);

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché il parere dell'Organo di revisione espresso ai sensi del novellato art 239 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per la delega al Comune di Casale Monferrato, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, schema composto di n° 13 articoli, che si allega al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione mediante firma elettronica a pena di nullità.

Stante l'urgenza

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE" in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, li 21/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to geom. Livio DEBERNARDI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, li 21/04/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Alberto ZURLO

COMUNE DI BALZOLA

Oggetto: Parere sullo schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

La sottoscritta Wilma Adele Mascarino, revisore dei conti del Comune di Balzola nominato con delibera dell'organo consiliare n. 17 del 21.06.2012;

Premesso che

- con Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 recante "Attuazione della Direttiva 98/30/CE, norme comuni per il mercato interno del gas naturale" più volte modificato ed integrato, è stato disciplinato il settore speciale del servizio di distribuzione del Gas;
- ai sensi dell'art. 46 bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 conv. con Legge 222/2007, recante disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, è stato disposto che le gare per l'affidamento del servizio debbano avvenire per ambiti territoriali minimi, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- l'art. 14 comma 1 del D Lgs. 164/2000 dispone che l'attività di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara e per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- con Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2011 sono stati individuati 177 ambiti territoriali minimi per il territorio nazionale;
- con successivo decreto Ministeriale del 18.10.2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Ambiti Territoriali Minimi;
- per la Provincia di Alessandria sono stati individuati 4 A.T.E.M. (Ambiti Territoriali Minimi) tra cui l'Ambito denominato Alessandria 1 - Nord che raggruppa il territorio di 55 Comuni;
- con D.M. 226 del 12 novembre 2011 pubblicato in G.U. n. 22 del 27.01.2012 sono stati previsti tempi e modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara medesima;

Rilevato che

- L'Ambito Alessandria-1-Nord è incluso nell'elenco degli Ambiti nei quali la provincia competente è tenuta a convocare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del citato D.M. 226/2011 e pertanto entro l'11/08/2012, gli Enti Locali concedenti appartenenti all'Ambito per gli adempimenti previsti al comma 1 del D.M. 226/2011 e precisamente per l'individuazione del ruolo di stazione appaltante;

- La Provincia di Alessandria ha proceduto alla convocazione dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale Minimo Alessandria - 1 - Nord in data 06/07/2012 per l'avvio formale delle procedure inerenti l'affidamento a regime del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i Comuni compresi nel suddetto ambito;
- tale funzione di stazione appaltante può essere svolta data la complessità e la durata del procedimento dal Comune con il maggior numero di abitanti;
- considerato che nella riunione del 06/07/2012 convocata in Provincia di Alessandria, il comune di Casale Monferrato ha fornito la propria disponibilità ad esercitare il ruolo di Stazione Appaltante;
- Il Comune di Casale Monferrato, quale stazione appaltante, curerà ogni rapporto con il gestore individuato a seguito della gara, quale controparte del contratto di servizio, coadiuvato dal Comitato di Monitoraggio composto dai rappresentanti dei Comuni sottoscrittori;
- ciascun Comune, attraverso la Conferenza di Coordinamento, nell'Ambito del Contratto Stipulato ad esito della procedura ad evidenza pubblica indetta ed espletata dal Comune di Casale Monferrato, manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14 c. 1 D. Lgs. n. 164/2000;

Visti

- La proposta di delibera consiliare con la quale si individua il Comune di Casale Monferrato quale stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Alessandria - 1 - Nord, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226;
- l'allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la successiva gestione dei rapporti con il gestore;
- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 239 del TUEL;

Esprime

Parere favorevole sullo schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la successiva gestione dei rapporti con il gestore, di cui alla presente proposta di deliberazione consiliare.

Casale Monferrato, 29.04.2013

Il Revisore dei Conti



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE
(omissis)

PREMESSO CHE

- l'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 164/00 stabilisce che *“L’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222 - concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, ed in particolare l’articolo 46-bis, comma 2 - nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas;

- sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di A.TE.M. e con successivo decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti A.TE.M.;
 - è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del d.l. 1°ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”*;
 - le suddette disposizioni, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, hanno stabilito che l’amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia qualora presente nell’ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell’ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all’ambito;
 - che nell’Ambito Alessandria 1 – Nord il Comune di Casale Monferrato è stato individuato quale Stazione appaltante dai seguenti Comuni con le rispettive deliberazioni:
.....
.....
.....
 - l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
 - l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- Tutto ciò premesso e ritenuto con effetto vincolante fra le Parti,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali e per l'intero Ambito Alessandria 1 – Nord, come risultante dal D.M. 18 ottobre 2011, le procedure necessarie per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale tramite gara e la successiva gestione dei rapporti con il gestore.

2. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al presente articolo rappresenta lo strumento organizzativo prescelto dai Comuni per addivenire ad un affidamento congiunto del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio. Assicura altresì una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, preordinati all'individuazione dell'impresa di distribuzione nell'ambito di un unico esperimento concorsuale e nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.

Articolo 2

(Individuazione dei compiti del Comune di Casale Monferrato)

1. Al Comune di Casale Monferrato, che accetta, viene attribuita dagli Enti sottoscrittori la delega all'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo, e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni stessi.

In particolare il Comune di Casale assumerà a titolo esemplificativo i seguenti compiti:

- a. Acquisire dai Comuni tutte le informazioni inerenti lo stato di consistenza e le altre specifiche di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011 degli impianti attivi sul territorio dell'A.TE.M.
- b. Preparare e pubblicare il Bando ed il Disciplinare di gara
- c. Nominare la Commissione di gara
- d. Svolgere e aggiudicare la Gara
- e. Curare per delega espressa conferita dai Comuni con la presente Convenzione, ogni

rapporto con il Gestore aggiudicatario della gara, volgendo la funzione di controparte del contratto di servizio

- f. Esercitare le funzioni di vigilanza e controllo coadiuvato dalla Conferenza di coordinamento di cui al successivo art. 4.
 - g. Intrattenere i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico
 - h. Assicurare attraverso l'apporto dei propri uffici e anche di qualificati professionisti, la predisposizione della documentazione tecnica, amministrativa, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara.
2. Per lo scopo di cui al precedente comma, il Comune di Casale Monferrato acquisirà dai Comuni sottoscrittori ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito.
3. La raccolta documentale di cui al precedente comma riguarderà in particolare i seguenti atti:
- a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
 - b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura;
 - c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
 - d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
 - e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;

- f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespiti e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;
 - g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, alla retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.
4. Il Comune di Casale Monferrato, in qualità di Ente Capofila, convoca la Conferenza di Coordinamento per ogni aspetto relativo al funzionamento della presente convenzione.

Articolo 3

(Individuazione dei compiti degli Enti sottoscrittori)

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune di Casale Monferrato per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione. A tale scopo i Comuni dovranno fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione la documentazione necessaria per il bando di gara.

Per documentazione necessaria s'intende quanto previsto dall'art. 4 c. 1 D.M. 226/2011 ed elencato al precedente art. 2 c. 3 lett. da a) a g) della presente convenzione. Tale documentazione dovrà essere reperita da ciascun Comune presso il gestore uscente.

3. I dati dovranno essere forniti su supporto informatico, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità Energia Elettrica e Gas (AEEG) N. 532/2012/R/GAS del 13.12.2012 e dal successivo comunicato del 20.12.2012.

4. I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, in sinergia con l'attività prodotta dal Collegio dei periti e comunque entro il termine che sarà stabilito dalla Stazione appaltante:

- i dati relativi al valore del rimborso al gestore uscente secondo quanto previsto dall'art. 5 D.M. 226/2011 e dagli artt. 14 e 15 D. Lgs. 164/2000 s.m.i.;
- gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e lo stato del proprio impianto di distribuzione del gas, al fine della predisposizione da parte della Stazione Appaltante delle linee guida programmatiche di ambito e del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli comuni, che andrà allegato al bando di gara.

5. I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla Stazione Appaltante ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria alla predisposizione del bando e degli atti di gara, richiesta dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4

(Conferenza di coordinamento)

1. Alla Conferenza di coordinamento (dei Sindaci dei Comuni dell'A.TE.M.) spettano funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo.

2. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato, Comune capofila, ed è composta dai rappresentanti (Sindaci/Presidenti o loro delegati) dei Comuni e delle Convenzioni/Unioni dei Comuni dell'A.TE.M..

La Conferenza si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di un numero di Comuni che detengano almeno 1/3 delle quote di

rappresentanza come definite al successivo punto 3. La convocazione deve pervenire, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta.

La Conferenza è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con l'intervento di almeno i 2/3 delle quote di rappresentanza come definite al successivo punto 3;
- b) in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno decorsa un'ora, con l'intervento di almeno il 50% delle quote di rappresentanza come definite al successivo punto 3.

3. La Conferenza decide a maggioranza qualificata dei 3/4 delle quote di rappresentanza espresse dai presenti con il sistema del voto ponderato riferito alla media ponderata ottenuta applicando un coefficiente di 0,8 per i punti di riconsegna ed un coefficiente di 0,2 per il numero di abitanti di ciascun Comune, ed utilizzando i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo di cui al comma 1, spetta in particolare alla Conferenza di Coordinamento:

- a) l'individuazione congiunta degli obiettivi e delle linee guida da seguire nella ricognizione preliminare e nella predisposizione della documentazione di gara;
- b) l'indicazione al Collegio dei Tecnici, di cui al successivo art. 5, in caso di mancato accordo sul valore di rimborso ai gestori uscenti, delle linee guida per consentire la prosecuzione dell'attività;
- c) l'approvazione del budget di spesa complessivo, su proposta della Stazione appaltante (Comune di Casale Monferrato), e gli eventuali adeguamenti necessari per sostenere tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione;
- d) l'approvazione del rendiconto della gestione;
- e) la nomina dei componenti il Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 8;
- f) l'indirizzo, la vigilanza, la programmazione ed il controllo sulle attività di distribuzione, regolate da apposito contratto di servizio.

5. La Conferenza di coordinamento è costituita con la sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 5

(Collegio dei Tecnici)

1. Il Collegio dei Tecnici è l'organo costituito dai professionisti incaricati dai Comuni/Unioni di Comuni, presieduto dal Dirigente del Settore Gestione Urbana e Territoriale della Stazione Appaltante.
2. Il Collegio dei tecnici sarà composto da:
 - un tecnico nominato dal Comune di Casale Monferrato
 - un tecnico nominato dai restanti Comuni della subarea AMC
 - un tecnico nominato dal Comune di Valenza
 - un tecnico nominato dai Comuni della subarea ENEL gas
 - un tecnico nominato dai Comuni della subarea ITALGAS
 - un tecnico nominato dai Comuni della subarea G6 Rete Gas.
3. Al Collegio dei Tecnici sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) coordinare le attività propedeutiche alla valutazione del valore di rimborso delle reti esistenti nei singoli Comuni, definendo preliminarmente e all'unanimità i criteri e le modalità operative da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 226/2011 e da eventuali linee guida emanate da organi statali;
 - b) procedere all'unanimità, entro il termine all'uopo fissato dalla Stazione Appaltante, all'approvazione di una relazione finale in cui sarà determinato il valore del rimborso da corrispondersi a tutti i gestori uscenti dell' A.TE.M., come verificato da ciascuno dei componenti del Collegio dei Tecnici con perizia asseverata, nel rispetto dei criteri di cui al punto a). Ogni comune provvederà all'approvazione del rispettivo valore di rimborso come risultante dalla relazione finale elaborata dal Collegio dei Tecnici;
 - c) coadiuvare la Stazione appaltante nella predisposizione e stesura del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, che andrà allegato al bando di gara.
4. Gli oneri per il funzionamento del Collegio dei tecnici sono in carico, pro quota, ai Comuni che hanno provveduto alle rispettive nomine e agli stessi spetterà il relativo rimborso così come definito al successivo art. 10 comma 2.

5. Il Collegio dei tecnici si costituisce entro 2 mesi dalla data della sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 6

(Nomina dei Tecnici)

1. Al fine di procedere all'individuazione dei componenti il collegio dei tecnici, il territorio dell'A.TE.M. è suddiviso nei sei raggruppamenti di cui al precedente articolo 5 comma 2, fatti salvi eventuali diversi accordi tra gli Enti interessati relativi alla composizione della subarea di riferimento, da comunicarsi alla Stazione Appaltante.

2. Ciascuna subarea potrà individuare un Comune/Unione di Comuni referente con il compito di procedere, per conto di tutti i Comuni facenti parte del raggruppamento, all'individuazione del professionista, alla sua nomina e all'affidamento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa.

3. Il nominativo del professionista incaricato dovrà essere comunicato alla stazione appaltante entro 2 mesi dalla data della sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 7

(Contratto di Servizio)

1. Il Comune di Casale Monferrato, quale stazione appaltante, curerà ogni rapporto con il gestore individuato a seguito della gara, quale controparte del contratto di servizio, coadiuvato dal Comitato di Monitoraggio composto dai rappresentanti dei Comuni sottoscrittori, come meglio indicato al successivo art. 8.

2. Ciascun Comune, attraverso la Conferenza di Coordinamento, nell'ambito del contratto stipulato ad esito della procedura ad evidenza pubblica indetta ed espletata dal Comune di Casale Monferrato, manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, c. 1, D. Lgs. n. 164/2000.

Articolo 8

(Comitato di monitoraggio)

1. Il Comitato di Monitoraggio coadiuva la Stazione Appaltante nelle sue funzioni di vigilanza e controllo quale controparte del contratto di servizio e, come previsto dall'art. 30

dello schema di contratto tipo di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013, è composto da un numero massimo di 15 rappresentanti degli Enti concedenti, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità.

2. La selezione avverrà in sede di Conferenza di coordinamento dell'A.TE.M., sulla base di apposite candidature presentate dagli Enti partecipanti e con modalità tali da garantire adeguata rappresentanza degli Enti stessi.

3. I componenti durano in carica per anni tre e possono essere rieletti per un ulteriore triennio.

4. Il Comitato di Monitoraggio adotta un regolamento di organizzazione e funzionamento e può operare senza particolari formalità.

Articolo 9

(Assistenza tecnico- legale)

1. Trattandosi di materia altamente specialistica, la Stazione appaltante (il Comune di Casale Monferrato, quale titolare delle procedure sopra menzionate), potrà avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, del supporto di specifica assistenza tecnica e legale esterna.

Articolo 10

(Rapporti finanziari)

1. Gli oneri relativi alle spese per la predisposizione e lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica, nonché per il funzionamento della Commissione di gara, saranno rimborsati una tantum alla Stazione appaltante dal gestore individuato a seguito della gara ai sensi dell'art. 8 c. 1 D.M. 226/2011, con i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 11.10.2012 n. 407/2012/R/GAS. Le spese per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio saranno rimborsate ai sensi dell'art. 8 c. 2 D.M. 226/2011.

2. Ai Comuni sottoscrittori spetterà la corresponsione degli oneri sostenuti per le attività connesse alla valutazione del valore di rimborso delle reti, inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio nei casi previsti dal D.M. 12 novembre

2011 n. 226, secondo i criteri definiti dalla suddetta deliberazione 11 ottobre 2012 407/2012/R/gas.

3. Gli oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui ai commi precedenti, nonché quelli derivanti da eventuali contenziosi relativi alla gara ed all'esecuzione dell'appalto, fatti salvi quelli derivanti da impegni assunti direttamente dal Comune concedente, saranno previsti nel budget approvato dalla Conferenza di coordinamento e saranno ripartiti in base ai criteri di votazione scelti all'art. 4 comma 3, fermo restando che ogni Comune dovrà assumere nel proprio bilancio di previsione l'impegno annuale della spesa a suo carico, sulla base del predetto budget.

4. Eventuali economie risultanti dal rendiconto della gestione approvato dalla Conferenza di coordinamento verranno ripartite tra i Comuni convenzionati, in base ai criteri di votazione scelti all'art. 4 comma 3.

Articolo 11

(Organizzazione)

1. Il Comune di Casale Monferrato, quale Stazione Appaltante, si impegna a mettere a disposizione il personale tecnico ed amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni assegnategli relativamente alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione del contratto.

2. Il Comune di Casale Monferrato si impegna a fornire agli altri Comuni tutte le notizie richieste sull'andamento della procedura e a promuovere incontri con i Comuni per decisioni o scelte eventualmente necessarie in corso di procedura.

Articolo 12

(Durata e recesso)

1. La Convenzione rimarrà in vigore sino al termine del contratto di servizio.

2. Tenuto conto delle finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

Articolo 13

(Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione della presente convenzione e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente convenzione e di quelli stipulati in attuazione di essa e per il periodo di tre anni dopo il decorso il suo termine di efficacia.
3. Ciascuno degli Enti si impegna affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

NB: FIRMA ELETTRONICA A PENA DI NULLITA'

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERGOGLIO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZURLO dott. Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

Lì 4/5/2013

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 4/5/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZURLO dott. Alberto



ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì 4/5/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZURLO dott. Alberto